



Ludovico Perna

Notaro in Roma

00198 ROMA – VIA VINCENZO BELLINI N. 14 – TEL. 06.855.0. 333 – FAX 06.88.48.131
e-mail: notaio.ludovico@perna.org

00121 ROMA – VIA DELLE GONDOLE N. 41 – 06.567.35.30 – FAX 06.88.48.131
Cassa Cambiali

Fascicolo dell'atto del 29 maggio 2018, repertorio n. 173633, raccolta n. 18329, avente ad oggetto:

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

Parti:

IZZO Carlo Guglielmo e IZZO Adriano

Adempimenti eseguiti:

l'atto è stato Registrato Modello Unico Informatico come segue:

- registrazione eseguita presso l'Agenzia delle Entrate di Roma1 il 30 maggio 2018 n. 14909, serie 1T, esatte euro 200,00

Allegati: Ricevuta di presentazione MUI.

Allegato "A" al repertorio n. 173633 Raccolta n. 18329

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"Gennaro Santilli ETS"

Articolo 1

(Denominazione)

1. È costituita una Fondazione su iniziativa della signora Ludovica Santilli (in appresso anche Proponente la Fondazione) a mezzo del suo testamento denominata **"Gennaro Santilli ETS"**. La fondazione ha lo scopo di onorare la memoria del padre Gennaro Santilli e ricordarne l'opera imprenditoriale, con finalità di solidarietà sociale e assistenza in favore dei poveri e dei bambini malati e, in generale, di tutte le persone che si trovano in situazione di disagio fisico ed economico. La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "Santilli ETS".

2. La Fondazione è regolata dal presente statuto, dagli articoli 14 e ss. del codice civile, dall'articolo 1 comma 1 del D.P.R. 361 del 2000, nonché dal D.Lgs 117 del 2017.

3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, neanche indirettamente in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 del D.Lgs 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore in appresso Codice).

4. La Fondazione è costituita per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al Codice. Pertanto la Fondazione si propone di porre in essere lo svolgimento di una o più attività di interesse generale così come riconosciuta e qualificata all'articolo 5 del Codice e con le modalità ivi previste.

5. Essa ha durata a tempo indeterminato.

	Articolo 2	
	(Sede)	
	1. La Fondazione ha sede in Roma (RM).	
	2. Delegazioni e uffici possono essere costituiti sia in Italia che all'estero	
	onde svolgere, in via accessoria strumentale rispetto alle finalità della	
	Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della	
	necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla	
	Fondazione stessa.	
	Articolo 3	
	(Scopo)	
	1. È scopo della Fondazione l'esclusivo perseguimento di finalità di	
	solidarietà sociale e di assistenza in favore dei poveri e dei bambini malati e,	
	in generale, di tutte le persone che si trovano in situazione di disagio fisico	
	ed economico, attuando iniziative volte a promuovere e difendere le libertà	
	e i diritti inviolabili di ogni individuo, a promuovere e diffondere la cultura	
	e la istruzione in generale nonché a prevenire e contrastare ogni forma di	
	malattia o violenza, fisica e psicologica, con particolare attenzione ai	
	bambini e i giovani, al fine di assicurare un loro migliore inserimento	
	produttivo nella società.	
	A tale scopo la Fondazione si propone, in particolare, di promuovere e	
	sviluppare:	
	a) iniziative atte a contrastare ogni forma di discriminazione, di abuso, di	
	negata dignità, di emarginazione sociale e civile e di violenza, fisica e	
	psicologica, offrendo sostegno, assistenza e tutela a favore delle vittime;	
	b) programmi di promozione e difesa delle libertà e dei diritti inviolabili,	

	mediante iniziative atte a realizzare le condizioni affinché tali diritti	
	diventino effettivi;	
	c) programmi di interventi per aiutare i giovani svantaggiati, affinché	
	acquisiscano un adeguato livello culturale e di istruzione e maggiori	
	capacità tecniche, operative e gestionali;	
	d) programmi di interventi per aiutare le vittime di violenza fisica e/o	
	psicologica, affinché ricevano assistenza, anche legale, al fine di superare il	
	trauma e garantire il loro inserimento nella società;	
	e) programmi di accoglimento di minori in stato di abbandono e di	
	semiabbandono permanente in contesti favorevoli per la loro crescita serena	
	e per la loro istruzione, nonché per la creazione di stabili relazioni affettive;	
	f) assistenza, formazione e incoraggiamento nelle scelte relative agli studi,	
	alle attività da intraprendere e alle carriere artigianali, professionali ed	
	accademiche;	
	g) iniziative inerenti il sostegno, la formazione professionale e lo sviluppo	
	della personalità dei giovani;	
	h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione	
	scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del	
	bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
	i) progetti di ricostruzione di scuole e strutture per l'infanzia e in generale	
	per aiutare le comunità colpite a riprendere il prima possibile una vita	
	normale;	
	l) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28	
	marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educativa;	

	m) promozione dei valori della democrazia, della cultura della legalità, della	
	pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;	
	n) promozione dei valori e della cultura della sport, come strumento per	
	innescare dinamiche di cambiamento sociale e di lotta contro la povertà;	
	n1) progetti che favoriscano e rendano possibile la pratica dello sport da	
	parte dei portatori di handicap fisici e psichici e, in generale, progetti	
	incentivanti la pratica sportiva di giovani a rischio devianza o in situazione	
	di disagio familiare;	
	o) ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi del D.P.R. 135	
	del 2003;	
	p) studi e ricerca scientifica nel campo medico, della salute e della qualità	
	della vita;	
	p1) programmi di interventi per favorire e migliorare l'accesso alle cure e ai	
	farmaci da parte di persone in situazione di disagio economico;	
	q) la collaborazione tra università, enti pubblici di ricerca e imprese e	
	iniziative di sviluppo tecnologico e d'innovazione;	
	r) la formazione di eccellenze nel campo accademico, delle arti, dello sport,	
	della cultura e della ricerca medica, scientifica e dell'innovazione;	
	s) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale, anche nel campo editoriale e delle nuove tecnologie	
	informatiche e dell'internet, incluse attività di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di	
	cui al presente articolo;	
	t) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,	
	culturale o religioso;	

	u) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in	
	misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;	
	v) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di	
	promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di	
	certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e	
	solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore	
	operante in un'area economica svantaggiata, sulla base di un accordo di	
	lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e	
	che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore	
	del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro	
	sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da	
	permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di	
	rispettare i diritti sindacali, nonchè di impegnarsi per il contrasto del lavoro	
	infantile;	
	z) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti	
	di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o	
	erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di	
	attività di interesse generale a norma del presente articolo;	
	j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei	
	diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui	
	al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di	
	aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge	
	8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1,	
	comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
	k) interventi e prestazioni sanitarie;	

	w) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio	
	dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del	
	6 giugno 2001, e successive modificazioni;	
	w1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della	
	legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi,	
	servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22	
	giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	x) ricercare e favorire la cooperazione con altri soggetti ed enti interessati a	
	sostenere i progetti relativi alle attività di cui sopra;	
	y) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del	
	paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e	
	successive modificazioni.	
	Articolo 4	
	(Attività strumentali, accessorie e connesse)	
	1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può:	
	a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle	
	operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di	
	prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in	
	diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi	
	genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati,	
	che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi	
	della Fondazione;	
	b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria	
	o comunque posseduti o in detenzione;	
	c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e	

	private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al	
	perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la	
	Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla	
	costituzione degli organismi anzidetti;	
	d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via	
	strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi	
	statutari;	
	e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni,	
	convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o	
	documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto	
	tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i	
	relativi addetti e il pubblico;	
	f) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;	
	g) istituire e/o erogare premi e borse di studio, anche con previsione di	
	soggiorni all'estero, in favore di studenti italiani e/o stranieri meritevoli	
	privi di mezzi economici adeguati;	
	h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini	
	istituzionali, attività di commercializzazione e pubblicizzazione, anche con	
	riferimento al settore dei mezzi ausiliari dell'editoria, secondo la normativa	
	vigente, degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide	
	web;	
	i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento	
	delle finalità istituzionali.	
	l) promuovere e svolgere attività integrative e sussidiarie alla didattica, alla	
	formazione ed alla ricerca; svolgere ogni altra attività idonea ovvero di	

	supporto, anche legale, al perseguimento delle finalità istituzionali; ^[11] _{SEP}	
	m) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di	
	contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da	
	destinare agli scopi della Fondazione;	
	n) promuovere e supportare le attività di cooperazione scientifica e culturale	
	anche di istituti universitari con istituzioni nazionali ed internazionali.	
	Articolo 5	
	(Vigilanza)	
	1. L’Autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza	
	sull’amministrazione della Fondazione ai sensi dell’articolo 25 del Codice	
	Civile e della normativa in vigore.	
	Articolo 6	
	(Patrimonio)	
	1. Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione	
	costituito:	
	A. dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o	
	beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento	
	degli scopi della Fondazione;	
	B. dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi	
	titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le	
	norme del presente Statuto;	
	C. dalle elargizioni finanziarie fatte da soggetti pubblici e privati con	
	espressa destinazione ad incremento del patrimonio anche sotto forma di	
	beni strumentali;	
	D. dalle somme delle rendite non utilizzate che, nel rispetto della misura	

	stabilita nel regolamento di contabilità di cui al seguente art. 8.2), devono	
	essere destinate ad incrementare il fondo di riserva della Fondazione con	
	delibera del Consiglio di Amministrazione;	
	E. da contributi attribuiti al patrimonio dallo Stato, da Enti regionali e	
	territoriali o da altri soggetti pubblici o privati;	
	F. da brevetti per invenzioni o altri tipi di brevetto e/o altri diritti di	
	proprietà industriale e/o invenzioni brevettabili ed atte ad essere	
	commercializzate dalle opere e/o dai servizi svolti a favore della Fondazione	
	da parte di soggetti terzi, pubblici o privati.	
	2. Alla Fondazione si applica l'articolo 22 del Codice del Terzo Settore ed	
	in particolare il disposto di cui al 5° comma che prevede che allorquando il	
	patrimonio minimo di Euro 30.000,00 (trentamila euro e nessun centesimo),	
	diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di	
	amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove	
	nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio	
	minimo ovvero la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di	
	associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.	
	Articolo 7	
	(Fondo di gestione)	
	1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:	
	A. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della	
	Fondazione medesima;	
	B. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano	
	espressamente destinate al fondo di dotazione o comunque al patrimonio;	
	C. da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali, o da	

	altri Enti Pubblici e soggetti pubblici o privati;	
	D. dai contributi dei Fondatori;	
	E. da eventuali ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e	
	connesse.	
	2. Le rendite e le risorse della Fondazione vengono impiegate per il	
	funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi,	
	ferma restando la riserva espressa di destinazione di una parte di esse	
	all'incremento del patrimonio della Fondazione di cui al precedente articolo	
	6, lett. d).	
	Articolo 8	
	(Esercizio finanziario)	
	1. L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31	
	dicembre di ogni anno.	
	2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione	
	approva il documento programmatico ed il piano economico di previsione	
	dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto	
	economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal	
	Direttore Generale. Qualora particolari esigenze lo richiedano,	
	l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del	
	bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui	
	è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.	
	3. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da	
	fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria	
	e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le	
	risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29	

settembre 1973, n. 600.

4. Le relazioni che accompagnano i bilanci, predisposte dal Direttore Generale e dall'Organo di Controllo devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

6. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

7. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, è approvato un regolamento di contabilità della Fondazione al fine di regolare i compiti e le responsabilità degli organi della Fondazione in relazione agli atti comportanti spese ovvero relativi alla gestione delle entrate, nonché per individuare la quota percentuale delle somme delle rendite non utilizzate da destinare al fondo di riserva di cui all'art. 6.1), lett. d).

8. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali devono essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività o con accantonamento in uno specifico fondo di riserva.

9. E' vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di

	gestione, del fondo di dotazione, nonchè di altri fondi e riserve durante la	
	vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non	
	siano imposte per legge.	
	10. Per quanto ivi non espressamente previsto si fa espresso rinvio	
	all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore.	
	Articolo 9	
	(Fondatore)	
	1. Promotore e Fondatore della Fondazione è la signora Ludovica Santilli a	
	mezzo del suo testamento. I poteri del Fondatore sono esercitati, vita natural	
	durante e salva rinuncia dall'Avvocato Adriano Izzo nominato Presidente	
	della Fondazione del detto testamento.	
	2. Su proposta del Fondatore il Consiglio di Amministrazione può attribuire	
	e/o revocare la qualifica di Fondatore a persone fisiche, Enti, pubblici o	
	privati, in ragione del loro prestigio e/o della misura della loro contribuzione	
	al fondo di dotazione e di gestione.	
	3. La proposta del Fondatore di cui al comma che precede potrà essere	
	formulata anche a mezzo disposizione testamentaria. In tale ultimo caso il	
	Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare nel termine massimo di	
	giorni 15 (quindici) dall'apertura del testamento la nomina della persona	
	designata a componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente	
	della Fondazione.	
	4. Il Fondatore nomina e revoca tre membri del Consiglio di	
	Amministrazione, ivi compreso il Presidente, secondo il regolamento	
	interno da adottarsi.	
	5. Gli altri eventuali altri componenti sono eletti a maggioranza dai tre	

	membri nominati dal Fondatore salvo quanto in appresso indicato.	
	Articolo 10	
	(Organi della Fondazione)	
	Sono organi della Fondazione:	
	1. il Presidente;	
	2. il Consiglio di Amministrazione;	
	3. il Direttore Generale, se nominato;	
	4. il Comitato Consultivo;	
	5. l'Organo di Controllo, quando nominato;	
	6. il Comitato D'Onore Internazionale se nominato.	
	Articolo 11	
	(Presidente)	
	1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dalla persona titolata ad esercitare i poteri del Fondatore (art. 9) che può indicare anche se stesso. In caso di più Fondatori - per effetto di quanto previsto all'articolo 9 - la nomina viene eseguita congiuntamente. Dura in carica per il tempo stabilito con la sua designazione.	
	2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale e provvede altresì alla convocazione delle riunioni dell'organo ed alla fissazione dell'ordine del giorno.	
	3. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche	

	e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a	
	sostegno delle singole iniziative della Fondazione.	
	4. Il Presidente indica tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Vice	
	Presidente.	
	5. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua	
	temporanea assenza od impedimento. In caso di temporanea assenza o	
	impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente il consigliere di	
	amministrazione più anziano di età esercita le funzioni attribuite al	
	Presidente.	
	Articolo 12	
	(Consiglio di Amministrazione)	
	1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di	
	componenti compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque) membri, ivi compreso il	
	Presidente della Fondazione che lo presiede. Il numero dei componenti	
	viene fissato all'atto della elezione dal Fondatore.	
	2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione	
	ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare ogni anno, su	
	iniziativa del suo Presidente, entro il 30 novembre approva un documento	
	contenente le linee guida e di indirizzo di svolgimento dell'attività della	
	fondazione per l'anno successivo nonché i relativi programmi di interventi.	
	3. In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:	
	A. stabilire le linee generali della Fondazione ed i relativi programmi,	
	nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;	
	B. approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo presentati	
	predisposti dal Direttore Generale;	

	C. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché	
	all'acquisto e all'alienazione e/o concessione in godimento di beni mobili ed	
	immobili;	
	D. attribuire su proposta del Presidente la qualifica di Fondatore ai sensi	
	articolo 9;	
	E. approvare i regolamenti interni della Fondazione in materia di	
	organizzazione interna anche contabile, di approvazione dei progetti di	
	ricerca;	
	F. deliberare in ordine ai rapporti di lavoro e/o collaborazione della	
	Fondazione ivi compreso quello del Direttore Generale, determinandone	
	altresì la parte economica;	
	G. nominare i componenti del Comitato Consultivo e determinare le	
	eventuali modalità del rimborso spese;	
	H. ratificare gli impegni di spesa e le obbligazioni assunte per la Fondazione;	
	I. esaminare ed approvare, nel rispetto del relativo Regolamento interno, i	
	progetti proposti dal Comitato Consultivo, verificata la loro conformità	
	economico-finanziaria con lo scopo della Fondazione sulla base di apposita	
	relazione del Direttore Generale;	
	J. deliberare su eventuali modifiche statutarie;	
	K. deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai	
	sensi del presente Statuto, sentito il Fondatore Promotore;	
	L. svolgere tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;	
	4. Le funzioni di Presidente, di vice Presidente e di componente il Consiglio	
	di Amministrazione sono retribuite come da delibera del Cda da assumersi	
	in conformità al Testamento della Proponente. Ai medesimi spetta altresì il	

	rimborso delle spese documentate per l'esercizio delle funzioni attribuite	
	secondo le modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione.	
	5. Il vice Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione	
	permangono in carica 4 (quattro) anni e possono essere rinominati. La	
	durata della nomina del componente che viene a sostituire un altro a	
	qualsiasi titolo cessato è pari a quella residua del componente sostituito.	
	6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore	
	Generale senza diritto di voto.	
	7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono partecipare i	
	componenti dell'Organo di Controllo.	
	8. All'atto dell'insediamento il Consiglio di Amministrazione provvede alla	
	nomina del Segretario dello stesso Consiglio che può essere scelto anche tra	
	persone diverse dei suoi componenti. In caso di assenza alle riunioni del	
	Segretario, la funzione è svolta dal componente del Consiglio più giovane di	
	età.	
	Articolo 13	
	(Convocazione e quorum)	
	1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria	
	iniziativa o su richiesta di almeno 2 (due) dei suoi componenti, con	
	comunicazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e da inviarsi ai componenti	
	del Consiglio di Amministrazione, nonché al Direttore Generale ed	
	all'Organo di Controllo, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione	
	mediante lettera raccomandata o qualunque altro mezzo che garantisca	
	l'integrità del contenuto del documento e la prova dell'avvenuto	

	ricevimento, ivi inclusi il telefax e la posta elettronica e la posta elettronica	
	certificata o sottoscritta con firma digitale o altrimenti equiparabile all'atto	
	scritto secondo l'ordinamento vigente. La comunicazione di convocazione	
	può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda	
	convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della	
	prima a non meno di un'ora di distanza da questa.	
	2. Le riunioni possono svolgersi anche con la presenza dei componenti in	
	videoconferenza, o altre tecnologie, secondo le modalità stabilite dal	
	Consiglio di Amministrazione.	
	3. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione si intende regolarmente	
	convocato e atto a deliberare qualora vi sia la presenza della totalità dei	
	consiglieri, presenti fisicamente o a mezzo videoconferenza, unitamente	
	all'Organo di Controllo se in composizione monocratica ovvero a due dei	
	componenti l'Organo di Controllo, anche se non siano state rispettate le	
	normali procedure di convocazione.	
	4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza	
	della maggioranza dei suoi componenti, computando nel computo anche il	
	Presidente, presenti fisicamente o a mezzo videoconferenza e delibera con il	
	voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione: per le	
	deliberazioni di cui alle lettere a), d), e), dell'articolo 15, comma 3, che sono	
	validamente adottate con la presenza di almeno 4 (quattro) componenti se il	
	Consiglio sia formato da cinque componenti e con il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti;	
	5. In caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	6. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e	

	dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, riportato sul libro di cui	
	all'articolo 15 del Codice del Terzo Settore, da tenersi con le modalità	
	previste per l'omologo libro delle società per azioni.	
	7. Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione si	
	trovi in conflitto di interessi con la Fondazione è tenuto a comunicare al	
	Consiglio il proprio conflitto evidenziandone le ragioni ed ad astenersi dalla	
	votazione.	
	8. Ai contratti conclusi in violazione della prescrizione di cui al comma che	
	precede si applica l'articolo 27 del Codice.	
	9. Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su	
	richiesta anche di un solo consigliere.	
	Articolo 14	
	(Il Direttore Generale)	
	1. Il Direttore Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di	
	Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione.	
	Il Direttore Generale coadiuva il Presidente nelle attività al medesimo	
	affidate ed al perseguimento dello scopo della Fondazione.	
	2. Il Direttore Generale partecipa alla riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione senza diritto di voto.	
	3. Il Direttore Generale sovrintende allo svolgimento della attività di	
	gestione della Fondazione ed in particolare provvede:	
	-alla vigilanza sull'attuazione delle attività della Fondazione;	
	-alla predisposizione del Bilancio preventivo e quello consuntivo annuale	
	con la relativa relazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per	
	l'approvazione;	

	-alla predisposizione del Regolamento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi collegiali da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.	
	-alla gestione dei contatti e dei rapporti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati con gli enti e le organizzazioni, pubbliche o private, che interessano l'attività della Fondazione;	
	-all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione;	
	-allo sviluppo ed alla finalizzazione amministrativa e finanziaria dei progetti di ricerca approvati dal Consiglio di Amministrazione;	
	-all'amministrazione ed al coordinamento del personale della Fondazione nello svolgimento delle loro attività ed alla cura dell'organizzazione degli uffici della Fondazione nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.	
	4. L'incarico di Direttore Generale ha la durata fissata all'atto della nomina e comunque non superiore ad anni 5 (cinque) e può essere confermato.	
	Articolo 15	
	(Comitato Consultivo)	
	1. Il Comitato è Organo consultivo ed è composto da un numero variabile di componenti, con un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 15 (quindici), nominati dal Consiglio di Amministrazione. E' presieduto dal un componente del Consiglio di Amministrazione appositamente delegato dal Presidente.	
	2. Il Comitato, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, esprime il proprio parere sulle iniziative della Fondazione quali progetti di ricerca, borse di studio, assegni di ricerca.	

	3. Il Comitato è convocato dal suo Presidente anche a mezzo fax o posta elettronica certificata con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione.	
	4. Il Comitato è validamente costituito con la presenza fisica o a mezzo videoconferenza, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, di almeno tre componenti e delibera a maggioranza dei presenti.	
	5. Il Comitato o alcuni suoi componenti possono assistere, su richiesta del Presidente e limitatamente alle materie all'ordine del giorno per le quali il Consiglio di Amministrazione ne ritenga opportuna la partecipazione, alle riunioni del Consiglio medesimo.	
	6. I componenti del Comitato permangono in carica 4 (quattro) anni e possono essere rinominati. La durata della nomina del componente che viene a sostituire un altro a qualsiasi titolo cessato è pari a quella residua del componente sostituito.	
	7. I pareri espressi dal Comitato non sono in alcun modo vincolanti per le decisioni da assumere dal Consiglio di Amministrazione.	
	8. La funzione di Presidente e componente il Comitato è svolta a titolo gratuito. Ai componenti spettano unicamente il rimborso delle spese documentate secondo le modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione.	
	9. All'atto dell'insediamento il Comitato provvede alla nomina di un Segretario scelto tra i suoi componenti.	
	10. In caso di assenza alle riunioni del Segretario, la funzione è svolta dal componente del Comitato più giovane di età.	

	11. Delle riunioni del Comitato vengono redatti specifici verbali sottoscritti	
	dal Presidente e dal Segretario della riunione e riportati sul libro di cui	
	all'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.	
	Articolo 19	
	(Organo di Controllo)	
	1. L'Organo di Controllo è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2	
	(due) Supplenti scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i nominativi	
	indicati in numero almeno doppio rispetto ai posti disponibili da ciascun	
	componente il consiglio.	
	2. L'Organo di Controllo può essere anche monocratico nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 30 del Codice.	
	3. Il Presidente dell'Organo di Controllo, ovvero l'unico componente deve	
	essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma	
	secondo, c.c..	
	4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento	
	alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora	
	applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita	
	inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto	
	incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo	
	componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.	
	5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto	
	particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 de “il	

	<i>Codice</i> ”, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle	
	linee guida di cui all'articolo 14 de “ <i>il Codice</i> ”. Il bilancio sociale dà atto	
	degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento	
	procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal	
	fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle	
	operazioni sociali o su determinati affari.	
	7. L'Organo di Controllo si riunisce almeno una volta ogni 3 (tre) mesi, su	
	specificata convocazione del suo Presidente o degli altri due componenti.	
	8. La convocazione è effettuata a mezzo fax o posta elettronica certificata	
	con almeno 7 (sette) giorni di anticipo.	
	9. L'Organo di Controllo è validamente costituito con la presenza fisica di	
	almeno due di essi. Alle riunioni dell'Organo di Controllo in composizione	
	Collegiale si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 16.	
	10. Delle riunioni dell'Organo di controllo viene redatto il relativo verbale	
	da riportarsi sul libro di cui all'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.	
	11. I componenti dell'Organo di controllo devono assistere alle riunioni del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	12. Il compenso del Presidente e dei componenti dell'Organo di controllo	
	unitamente alle modalità del rimborso delle spese dai medesimi sostenute,	
	viene fissato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della elezione.	
	13. I componenti dell'organo di Controllo permangono in carica 4 (quattro)	
	esercizi ed il loro mandato scade alla data di approvazione del bilancio	
	consuntivo relativo all’ultimo esercizio della loro durata in carica. I	
	componenti dell'organo di Controllo possono essere confermati. La durata	

	della nomina del componente che viene a sostituire un altro a qualsiasi titolo	
	cessato è pari a quella residua del componente sostituito.	
	Articolo 20	
	(il Comitato D'Onore Internazionale)	
	Il Comitato D'Onore Internazionale è composto di un numero di membri	
	variabili fino ad un massimo di 25 (venticinque) nominati dal Consiglio di	
	Amministrazione tra autorità nel campo di cui si occupa la Fondazione	
	avendo riguardo anche i risvolti sociali della ricerca. Il loro contributo è	
	volto a sostenere la realizzazione degli scopi della Fondazione ad un alto	
	livello scientifico e culturale.	
	Articolo 21	
	(Estinzione e scioglimento)	
	In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio	
	verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito	
	il parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del terzo	
	settore, ad altre Fondazioni del terzo settore, operanti per il raggiungimento	
	di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il	
	parere del Fondatore Promotore.	
	Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se	
	imposte dalla legge.	
	Articolo 22	
	(Clausola di Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del	
	Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.	
	Articolo 23	

	(Clausola di Mediazione)	
	Ciascun membro della Fondazione si impegna a comportarsi secondo buona	
	fede e con reciproca lealtà (come previsto dall'art. 1375 c.c.) in ogni fase del	
	rapporto sociale anche nell'intento di prevenire l'insorgere di eventuali	
	contrasti tra le stesse.	
	Accordo programmatico di conciliazione	
	Qualsiasi controversia in materia di interesse sociale dovrà essere oggetto di	
	un tentativo di mediazione presso uno degli organismi abilitati che sarà	
	individuato dalla parte che intende agire ovvero presso la Camera di	
	Conciliazione ADR Tiber - con sede in Roma al Piazzale Clodio n. 8. Il	
	procedimento è disciplinato nel regolamento predisposto dall'organismo.	
	Infine, le parti concordano nel fatto che l'eventuale esito negativo della	
	conciliazione non impedirà il ricorso ai mezzi ordinari di soluzione delle	
	controversie.	
	Articolo 24	
	(Norma Transitoria)	
	Fino a quando la Fondazione non avrà ottenuto il riconoscimento:	
	il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tre membri;	
	le funzioni attribuite al Direttore Generale possono essere svolte dal	
	Presidente.	
	F.to IZZO Carlo Guglielmo	
	F.to IZZO Adriano	
	F.to BOTTIGLIERI Censena	
	F.to VIRTUOSO Luca	
	F.to Ludovico Perna Notaio	

[illegible]